

141

CONSIGLIO DI STATO

ESCLUSIVO

DE

POLIZIA MORTUARIA

CAPITOLO I**Disposizioni preliminari e servizio necroscopico****ART. 1**

Il presente regolamento ha lo scopo di coordinare e disciplinare, in armonia con le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria 21 dicembre 1942, n. 1860, tutte le disposizioni che attengono nel Comune, al servizio necroscopico e misure profilattiche relative, al servizio di custodia e di polizia del cimitero comunale e di quelli privati ed a tutte le operazioni che in via ordinaria e straordinaria vengono compiute sui cadaveri.

ART. 2

Il servizio di polizia mortuaria è diretto dal sindaco che lo effettua a mezzo dell'Ufficiale sanitario, del custode del cimitero, e dell'altro personale incluso a tale uopo nella pianta organica del Comune.

CAPITOLO II**Denuncia dei decessi****ART. 3**

Ogni caso di morte deve essere denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso, allo scopo di ottenere l'autorizzazione del trasporto del cadavere al cimitero.

La denuncia deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso. Se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da persone che ne sono informate.

In caso di morte in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall'an-



ministrazione, deve trasmettere avviso della morte nel termine fissato nel primo comma all'ufficiale dello Stato Civile con le indicazioni stabilite nell'art. 140 dell'Ordinamento dello Stato Civile 9 luglio 1939, n. 1238.

La denuncia va stesa sugli appositi moduli forniti dal comune.

ART. 4

All'infuori dei casi di cui al precedente articolo, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso riguardante una persona priva di assistenza, o rinviene in qualsiasi luogo pubblico o privato un cadavere, deve darne immediata comunicazione al sindaco od all'Autorità di Pubblica sicurezza fornendo tutte quelle notizie che possano riuscire utili per accertare la causa della morte.

L'obbligo della denuncia concerne anche i feti espulsi morti ed i prodotti abortivi di qualunque epoca della gestazione.

ART. 5

Nel caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere umano, o anche soltanto di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il sindaco il quale farà esaminare le parti rinvenute dal medico necroscopo, e darà comunicazione dei risultati degli accertamenti eseguiti all'Autorità giudiziaria.

ART. 6

A norma dell'art. 103, lettera a), del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, gli esercenti la professione di medico chirurgo devono, per ogni caso di morte di persona, da essi assistita, denunciare al sindaco la malattia che, al loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denun-



cia della presunta causa di morte deve essere fatta dal medico necroscopo.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie dall'Autorità giudiziaria o che comunque eseguono autopsie e riscontri diagnostici.

La denuncia deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso, sugli appositi moduli forniti dal Comune.

ART. 7

Quando vi sia sospetto che la morte dipenda da cause delittuose o, comunque, non naturali, sia il medico che ha assistito la persona deceduta, sia quello che ha effettuato la visita necroscopica sono obbligati ad informarne, a norma dell'art. 305 del Codice Penale, l'Autorità giudiziaria.

C A P O III

ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 8

Avvenuta la denuncia del decesso, il Sindaco ne fa eseguire la constatazione dal medico necroscopo, che rilascerà l'apposito certificato previsto dall'art. 41 sull'ordinamento dello Stato civile, 9 luglio 1939, n. 1238.

In seguito alla constatazione di morte, il

Sindaco, o per esse l'Ufficiale dello Stato civile, darà l'autorizzazione per il trasporto e la sepoltura della salma.

ART. 9

L'autorizzazione di cui all'articolo precedente è subordinata al nulla osta dell'Autorità giudiziaria nei casi di morte dovuta a causa delittuosa e nei casi di tratti di sepoltura di membra, pezzi di cadavere ed ossa umane contemplato nell'art. 5.

CAPO IV

Periodo di osservazione dei cadaveri

ART. 10

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè può essere sottoposto ad autopsia, ad imbalsamazione, a trattamenti conservativi, nè essere innato, tumulato, cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, maciulamento ed altri con note tanatologiche assolutamente sicure, accertate dal medico necroscopo.

ART. 11

Nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, su proposta del medico necroscopo, deve essere autorizzato un più lungo periodo di osservazione, che di regola non può eccedere le 48 ore.

ART. 12

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata decomposizione, e quanto altre speciali ragioni lo richiedano, su proposta dell'Ufficiale sanitario, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Il Sindaco, in tali casi, può ordinare anche il trasporto urgente del cadavere, in carro chiuso, alla camera di deposito del cimitero per il prescritto periodo di osservazione e disporre per la disinfezione dell'abitazione del defunto.

ART. 13

Durante il periodo di osservazione il cadavere non deve essere lasciato in abbandono né posto in condizioni tali che possono impadire eventuali manifestazioni di vita.

I cadaveri di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere protetti, mediante opportuni veli, dalle mosche e da altri insetti e si devono adottare nei loro riguardi tutte quelle misure cautelative, eventualmente prescritte dall'Ufficiale sanitario, per evitare ogni contatto diretto o indiretto.

Art. 14

Per il prescritto periodo di osservazione possono essere ricevute nell'apposito locale del cimitero le salme di persone:

a) - morte in abitazioni anguste e povere che siano inadatte o nelle quali sia pericoloso il mantenerle per il periodo di osservazione;

b) - morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;

c) - ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

ART. 15

È permesso ai parenti ed a chi ne assume le vesti di assistere le salme di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo.

CAPO V

Deposizione dei cadaveri nei feretri

ART. 16

Trascorso il periodo di osservazione il cadavere deve essere rimosso dal letto e deposto nel feretro.

Il cadavere deve essere vestito o quanto meno avvolto in un lenzuolo.

ART. 17

Quando la morte sia dovuta ad una malattia infettiva-diffusiva il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

ART. 18

Nella cassa non può essere deposto più di un cadavere. Madre e neonato morti all'atto del parto possono essere rinchiusi nello stesso feretro.

ART. 19

Le famiglie povere hanno gratuitamente dal Comune la cassa e la prestazione del servizio dei necrofori.

ART. 20

La cassa delle salme da inumare nei campi comuni del cimitero deve essere di legno dolce ed avere le pareti di una spessore medio di due centimetri. Essa deve essere costruita con riguardo all'igiene ed al decoro e deve essere corrispondente all'esigenza del cadavere.

ART. 21

Le salme destinate alla tumulazione, anche temporanea, devono essere chiuse in duplice cassa, l'una di legno forte, l'altra di metallo.

La cassa metallica, o che racchiude quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba poverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente.

Lo spessore delle pareti della cassa metallica non deve essere inferiore a 7/10 di mm. se è di zinco.

Lo spessore della cassa di legno non deve essere minore di cm. 4 e le tavole devono essere di un sol pezzo.

9.

Le interseccazioni delle diverse facce della cassa debbono essere riunite con intaglio a coda di rondine.

Le congiunture debbono essere, inoltre, saldate con buon mastice e assicurate mediante chiodi a vite disposti di 20 in 20 cm.

La cassa deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro larghe non meno di cm. 2 e distanti l'una dall'altra non più di 50 cm.

ART. 22

Su ogni feretro deve essere collocata una targa di piombo col nome, cognome ed anno di morte del defunto, impressi a martello.

CAPO VI

Trasporto e consegna dei cadaveri al cimitero

ART. 23

Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al cimitero viene effettuato a cura del comune in apposito carro chiuso con l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt. 19 e segg. del Regolamento di Polizia Mortuaria 21 dicembre 1942, n. 1880.

Esso è gratuito per i poveri ed a pagamento per gli abbienti.

ART. 24

Il trasporto può essere eseguito, a richiesta della famiglia del defunto, anche con servizi e trattamenti speciali.

ART. 25

Le caratteristiche dei carri funebri, le tariffe di



noleggio, le modalità di trasporto sono stabilite dall'Amministrazione comunale in apposito regolamento.

ART. 26

Il trasporto al deposito di conservazione delle salme di cui alle lettere a) e b) dall'art. 14 deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 25

L'accompagnamento del feretro in forma solenne e le cerimonie religiose devono compiersi nelle ore di giorno che intercedono dall'alba al tramonto.

Il corteo funebre deve, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero o direttamente dall'abitazione al cimitero qualora non vengano eseguite funzioni religiose.

ART. 28

Quando concorrano ragioni di necessità pubblica, il Sindaco può vietare che il trasporto del feretro si effettui con solennità o accompagnamento di persone, all'infuori di quelle strettamente necessarie al rito religioso, ordinando che la salma venga trasportata immediatamente al cimitero.

ART. 29

Durante l'accompagnamento funebre di personaggi illustri, il Sindaco può prescrivere la chiusura dei negozi e degli esercizi pubblici e ordinare che sia inalberata sugli edifici privati la bandiera tricolore a mezz'asta.

ART. 30

Nessun cadavere può essere trasportato, per la sepoltura in luogo diverso dal cimitero e fuori del comune senza la preventiva autorizzazione prefettizia a norma dell'art. 339 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1885, e dell'art. 21 del regolamento di polizia mortuaria 21 dicembre 1942, n. 1880.

ART. 31

Il cadavere da trasportarsi fuori del territorio comunale deve essere chiuso in duplice cassa, confezionata in conformità delle prescrizioni di cui all'art. 21.

Per il trasporto in comune che disti non più di 25 Km., salvo il caso di malattie infettive-diffusive per cui occorre sempre la duplice cassa, non si applica la disposizione contenuta nel primo comma del presente articolo quando il trasporto stesso, dal luogo della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro mortuario.

ART. 32

Per il trasporto fuori comune nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, la salma deve essere iniettata nel torace e nella cavità addominale di almeno un litro di soluzione di sublimato corrosivo al 3 per mille o di acido fenico al 5 per cento o di formalina al 30 per cento, e deve essere avvolta in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiunge dopo 24 ore di tempo.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano quando si tratti di cadaveri sottoposti ad imbalsamazione o ad altri trattamenti conservativi?

ART. 33

L'Ufficiale sanitario ed un incaricato del Sindaco redigeranno, in duplice copia, apposito processo verbale delle operazioni relative al collocamento del feretro nelle casse ed all'eventuale trattamento conservativo di cui al 1° comma del precedente articolo.

Una copia di detto verbale verrà consegnata all'incaricato dello Stato Civile che deve accompagnare e scortare il feretro e l'altra verrà depositata negli uffici comunali.

ART. 34

Per i cadaveri provenienti da altri comuni l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà il permesso per il seppellimento solo dopo essersi accertato della regolarità del decreto prefettizio di autorizzazione al trasporto.

ART. 35

Nessun cadavere può essere ricevuto nel Cimitero per essere inumato o tumulato senza la presentazione al custode dell'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.

CAPO VII

Inumazioni

Art. 36

L'area del cimitero è divisa in area per sepolture comuni ed area ad uso privato.

ART. 37

Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri e, entro ciascun riquadro, le fosse sono situate l'una accanto all'altra in file continue simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.

Uno o più di tali riquadri è destinato per la immolazione di salme di fanciulli di età inferiore ai dieci anni.

ART. 38

Nei campi comuni, le operazioni di escavazione delle fosse e quelle di immolazione vengono compiute a cura degli interessati.

ART. 39

L'occupazione di tali fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo in ciascuna di esse in modo alternato, così che resti sempre libero un posto fra due fosse occupate. Compiuto un primo giro di occupazione, dei posti dispari di uno dei riquadri, si ricomincerà con lo stesso ordine ad usufruire dei posti rimasti liberi.

ART. 40

Le fosse per inumazioni devono essere scavate fino a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e di volta in volta secondo il fabbisogno.

Dopo avervi deposto il feretro, la fossa deve essere subito calata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa intorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 41

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone aventi oltre 10 anni di età debbono avere, nella parte più profonda (a due metri) la lunghezza di metri 1,80 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,60 da ogni lato.

ART. 42

Le fosse per inumazioni di cadaveri di fanciulli di età inferiore ai dieci anni debbono avere, nella parte più profonda (a due metri) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

ART. 43

Ogni fossa destinata a sepoltura comune viene contrassegnata da un cippo o croce, costruito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici, portante un numero progressivo e la indicazione dell'anno di seppellimento.

ART. 44

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso

in cassa di legno dolce, a norma dell'art. 20 e sepolto in una fosse separata dalle altre.
E' fatta eccezione per il caso di cui all'art. 18.

ART. 45

Si sulle fosse del campo comune è vietato il collocamento di lapidi ed altre segni funerarie e la coltivazione di piante ad arbusto.

ART. 46

Sulle fosse del campo comune è proibito collocare stabilmente corone o fiori metallici o di celluloido. E' fatta eccezione per il periodo dal 1° al 3 novembre.

E' altresì vietato collocare sulle fosse oggetti non decorosi.

ART. 46 bis

Il Comune tiene a disposizione apposita area per costruzione di tumuli in sito monumentale. Tali tumuli, che sono fosse con fondo a pareti e voltina in buona muratura e chiusi ermeticamente, dovranno essere costruiti dal concessionario.

La collocazione delle lapidi e monumenti è subordinata al pagamento delle tasse previste ed al visto dell'Autorità Comunale.

Il prezzo fissato per tale terreno è stabilito nella acclusa tabella.

CAPO VIII

Tumulazioni

ART. 47

La tumulazione di salmen è consentita solo negli

appositi loculi costruiti dal Comune e nelle sepolture private, costituite da tombe individuali, tombe di famiglia e cappelle gentilizie.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere chiuse in duplice cassa a norma dell'art. 21.

ART. 48

L'uso dei loculi è concesso in perpetuo od a periodi trentennali, salvi i casi di cui al successivo art. 57.

ART. 49

Per ottenere la concessione del loculo, l'interessato deve inoltrare al Sindaco, su competente carta da bollo, apposita richiesta e provvedere al pagamento della tassa prevista nella tabella allegata al presente regolamento.

Le spese del relativo contratto sono a carico del concessionario.

ART. 50

Non appena introdotto il feretro, il loculo deve essere chiuso a mattoni e calce. Sulla parete esterna deve altresì essere apposta una lastra di marmo.

Il testo della epigrafe deve essere autorizzato dall'autorità comunale previo pagamento della tassa di cui alla tabella allegata al presente regolamento.

La spesa per la chiusura, per la lastra di marmo e per la manutenzione del loculo sono a carico del concessionario.

Qualora il concessionario non compia nel termine fissatogli dall'autorità comunale le spese intinatogli, queste saranno fatte eseguire a sue spese dal comune. L'esecuzione relativa verrà fatta col sistema privilegiato previsto dalla legge sulle Esattorie.

ART. 51

In ciascuna loculo a pagamento può consentirsi, su richiesta dei parenti, la tumulazione salme di congiunti nei rapporti l'una sull'altra mediante separazione con soletta di cemento, previa osservanza delle norme igienico sanitarie per accertarsi caso per caso dall'Ufficiale Sanitarie e previo pagamento dell'importo in misura equivalente ad un loculo e nesso.

ART. 52

Il diritto d'uso del loculo è circoscritto alla sola persona per la quale è stata fatta la concessione. Non può pertanto essere ceduto ad altri in alcun modo, né per qualsiasi titolo.

ART. 53

La concessione in perpetuo si estingue ed in loculo ritornerà nella piena disponibilità del comune qualora, essendo trascorsi due anni dalla morte della persona per la quale è stata fatta la concessione, non sia stato occupato con la salma di detta persona.



ART. 54

La concessione trentennale è rinnovabile di trenta anni.

Essa può essere convertita in concessione perpetua verso pagamento della differenza di tassa, se la richiesta viene effettuata entro cinque anni dalla data del contratto della prima concessione. Trascorso tale termine, la conversione può effettuarsi solo verso pagamento dell'intera tassa prevista per la concessione in perpetuo.

ART. 55

Nel caso che il faretto, prima della scadenza della concessione, venga estumulato per essere trasferito in altro luogo, il loculo ritorna nella piena disponibilità del Comune ed il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo.

ART. 56

Sono applicabili per i loculi le disposizioni di cui all'art. 48.

Ogni ornamento sia stabile che provvisorio per i loculi dovrà essere contenuto entro la inquadratura della lapide e non potrà avere una sporgenza superiore ai 5 cm.

ART. 57

Nei locali possono essere depositate temporaneamente verso pagamento della tassa di cui alla tabella allegata, le salme destinate ad essere tumulate in tombe o cappelle.

•
•
•

•
•

•
•
•

ancora da costruire, qualora gli interessati abbiano già presentato e presentino domanda per ottenere la concessione dell'area necessaria alla costruzione.

Nei loculi verranno altresì depositate temporaneamente, verso pagamento della tassa di cui alla allegata tabella, le salme destinate ad essere trasportate fuori del comune, qualora il trasporto, per qualsiasi ragione, debba essere differito.

In tali casi non è obbligatoria l'apposizione della lastra di marmo di cui all'art. 50.

ART. 58

Per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle esecuzioni ordinarie e straordinarie e che le famiglie non intendessero mandare nell'ossario comune vengono concessi appositi loculi-ossari costruiti dal comune.

ART. 59

La concessione dei loculi ossari è fatta alle stesse condizioni generali previste per la concessione dei loculi normali e verso il pagamento della tassa allegata al presente regolamento.

ART. 60

In ogni loculo-ossario non possono essere collocati che i resti di una salma. Tali resti devono essere chiusi in una cassetta di legno consistente.

ART. 61

Per ottenere la concessione di aree per la costruzione di tombe, di cappelle gentilizie o di altra sepoltura privata, gli interessati devono presentare all'Autorità comunale apposita domanda munita di competente carta bollata.

A tale domanda deve essere allegata la ricevuta comprovante l'effettuato versamento nella cassa comunale della tassa prevista nella tabella allegata e, in duplice esemplare, il progetto della sepoltura da costruire.

ART. 62

La concessione è fatta in perpetuo ed è subordinata al nulla osta del Prefetto a norma dell'art. 69 del regolamento di polizia mortuaria 21 dicembre 1942, n. 1880.

Le spese del relativo contratto, da redigersi dopo che la deliberazione è divenuta esecutiva, sono a carico del concessionario.

ART. 63

L'area concessa non è commerciabile e pertanto non può essere ceduta, a qualsiasi titolo, a terzi.

ART. 64

Il concessionario deve costruire la tomba o la cappella gentilizia nell'area avuta in concessione entro due anni dalla data di approvazione del progetto da parte della Giunta Municipale, sentita la Commissione comunale per l'edilizia.

Non provvedendo alla costruzione entro tale termine egli decadrà dalla concessione, con la perdita di ogni tassa pagata.

L'autorità può di volta in volta, per particolari circostanze, concedere una preroga al termine di cui al 1° comma del presente articolo.

ART. 65

Le cappelle gentilizie, le tombe e qualsiasi altra sepoltura privata non possono avere alcuna apertura di comunicazione con l'esterno del Cimitero.

ART. 66

Le tombe e le cappelle gentilizie possono essere poste in uso soltanto dopo il collaudo effettuato da apposita commissione tecnico-sanitaria.

La spesa per il collaudo è a carico del concessionario.

ART. 67

Nelle sepolture private il diritto di uso è riservato alla persona del concessionario e a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario.

Il diritto di uso di cui al comma precedente non può essere, sia parzialmente che totalmente, ceduto ovvero trasmesso, tanto per atto fra i vivi quanto per atto di ultima volontà.

La cessione o trasmissione lascia sempre inalterati gli obblighi imposti dal comune all'originario titolare della concessione.

ART. 68

Per ogni tumulazione o traslazione di salma nelle o dalle tombe e cappelle gentilizie, competono al comune le tasse previste nella tabella allegata al presente regolamento.

•
•
•

•
•
•

•
•
•

ART. 69

Nelle tombe di famiglia e nelle cappelle gentilizie può, in via eccezionale, essere permessa la tumulazione della salma di persona estranea, verso pagamento al comune di una somma uguale alla tassa stabilita per la concessione dei loculi trentennali.

Nelle tombe di famiglia e nelle cappelle gentilizie può essere altresì consentita la tumulazione provvisoria di salme di persone estranee destinate ad essere tumulate definitivamente in sepolture private ancora da costruire e di salme destinate ad essere trasportate fuori comune, qualora non vi sia disponibilità di loculi nei quali tali salme dovrebbero essere depositate ai sensi dell'art. 57.

ART. 70

I loculi, le celle, le tombe e le cappelle gentilizie devono essere mantenute in solido e decoroso stato a cura e spese del concessionario. In caso di inadempimento, l'Autorità comunale imporrà l'esecuzione delle necessarie opere di manutenzione entro un termine di tempo determinato. Qualora il concessionario ritardi o rifiuti di eseguirle, si provvederà d'ufficio e le relative spese saranno riscosse con il sistema privilegiato previsto dalla legge sulle Esattorie.

ART. 71

Le tombe, le cappelle gentilizie e qualsiasi altra sepoltura privata ritornano nella piena disponibilità del comune per inadempimento di atti di possesso per un trentennio da parte del concessionario e dei suoi aventi causa.

ART. 72

Le epigrafi da apporre sulle tombe o all'esterno ed all'interno delle cappelle gentilizie devono essere preventivamente approvate dall'autorità comunale. Tali iscrizioni sono soggette alla tassa di cui alla tabella allegata al presente regolamento.

CAPO IX

Norme per l'esecuzione di lavori in genere
nel cimitero comunale

ART. 73

Nell'esecuzione degli scavi e delle costruzioni, i concessionari dovranno curare la massima diligenza nel compiere le opere per evitare guasti alle tombe ed alle opere pubbliche e private.

ART. 74

Nei giorni festivi è permesso lavorare quando si tratti di opere urgenti che non permettono deroga.

ART. 75

I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito del materiale di costruzione e degli attesi da lavoro, salvo a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.

ART. 76

Nei cimitero dovrà introdursi soltanto calce spenta essendo vietato di spegnervi calce per compiere i lavori. Tutto il materiale da costruzione e dai manufatti dovrà essere introdotto nel cimitero in condizioni di essere sans'altre adoperato evitando le opere di lavorazione.

ART. 77

Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, devosi seguire l'itinerario prestabilito dal custode.

ART. 78

Tutto il materiale proveniente dalle scavo e dalle opere di demolizione, come il materiale di rifiuto non potrà restare nel cimitero, ma dovrà essere trasportato al pubblico scarico.

E' soltanto in facoltà del comune di utilizzare materiale di scarico per ricoprire i bassifondi.

ART. 79

E' in facoltà del comune, valendosi delle disposizioni degli art. 53 e 55 del T.U. Legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, di far demolire tutte le opere costruite in deroga ed anche con materiale non autorizzato dal Regolamento edilizio o dall'autorità comunale.

Analogamente spetta al Sindaco di far sospendere l'esecuzione delle opere in contravvenzione ai Regolamenti comunali oppure agli ordini tassativamente impartiti.

CAPO I

Esumazioni

ART. 80

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Le esumazioni straordinarie hanno luogo quando, a pre- scindere dal tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono dissepelliti per indagini nell'interesse della giustizia e per essere trasportati in altre sepol- ture.

ART. 81

Le esumazioni ordinarie vengono eseguite, sca- date il decennio di inumazione e senza speciale auto- rizzazione, dal custode del cimitero, sotto la propria responsabilità, a seconda del bisogno.

I parenti, gli eredi e altre parti interessate, avvertiti del giorno e dell'ora dell'esumazione, possono assistere alle relative operazioni.

ART. 82

Le ossa che si rinvengono nelle operazioni di esca- vazione del terreno per le esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglienza per deporle nei locali ossari da essi avuti in concessione.

Gli avanzi degli indumenti, casse, edc. devono essere raccolti a parte e inceneriti nell'interno del cimitero.

ART. 83

Le pietre preziose, gli anelli, le monete e, in genere gli oggetti di valore che venissero rinvenuti, saranno consegnati all'ufficio comunale per essere restituiti agli eredi del defunto, se questi saranno reperibili, ed altrimenti alienati a favore del comune.

ART. 84

Le esumazioni straordinarie si eseguono:

a) dietro ordine dell'Autorità giudiziaria, in qualunque mese dell'anno;

b) dietro autorizzazione del Sindaco, per trasportare le salme in altre sepolture o per cremarie, sono nei mesi da ottobre ad aprile.

L'autorizzazione di cui alla lettera b) non potrà essere data per le salme di persone morte di malattia infettiva contagiosa se non siano trascorsi almeno due anni dalla morte e sempre che l'Ufficiale Sanitario dichiari che l'esumazione può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 85

Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza dell'Ufficiale Sanitario e del custode.

Dalle operazioni compiute deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode e l'altra deve essere depositata all'ufficio comunale.

ART. 86

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

•
•
•

•
•
•

•
•
•

CAPO XI

Estumulazioni

ART. 87

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, vengono eseguite dal custode del cimitero, sotto la propria responsabilità, allo scadere del periodo della concessione.

I feretri estumulati devono essere innanzi dopo aver praticato nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa nel processo di mineralizzazione del cadavere.

ART. 88

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'Ufficiale sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 89

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni degli articoli 82 - 84 (ultimo comma e 86).

CAPO XII

Trattamenti per la conservazione dei cadaveri
Cremazioni - Autopsie

ART. 90

Per fare eseguire su un cadavere l'inbalsamazione

o un trattamento per temporanea conservazione deve essere chiesta apposita autorizzazione al Sindaco il quale la concede previa presentazione:

a) di una dichiarazione del medico incaricato dall'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende seguire;

b) di distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludano il sospetto che la morte sia dovuta a reato;

c) del consenso scritto della famiglia alla quale appartiene la salma;

Tali trattamenti, da iniziarsi soltanto dopo trascorso il prescritto periodo di osservazione, devono essere praticati nella sala per le autopsie o, in mancanza, nella camera mortuaria e sotto il diretto e personale controllo dell'Ufficiale sanitario.

ART. 91

Le autopsie, fatta eccezione per quelle praticate negli ospedali o per ordine dell'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite senza l'autorizzazione del Sindaco ed il consenso della famiglia alla quale appartiene il cadavere.

Le autopsie, autorizzate dal sindaco devono essere effettuate nella sala a ciò destinata o, in mancanza, nella camera mortuaria con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 40 del regolamento di polizia mortuaria, 21 dicembre 1942, n. 1880.

ART. 92

Dopo l'autopsia il cadavere deve essere ricomposto con la maggior cura possibile.

ART. XIII

Vigilanza e polizia del Cimitero

ART. 93

La vigilanza del cimitero spetta al Sindaco che la esercita a mezzo dell'ufficiale sanitario, coadiuvato dal custode e dagli agenti municipali.

L'ufficiale sanitario deve accertarsi che nel cimitero siano osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sia generali che locali, e promuovere tutte le misure speciali di urgenza che si appalesino necessarie nell'interesse della salute pubblica.

ART. 94

Nel cimitero devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel comune, e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento dopo il quarto mese.

ART. 95

L'orario per la visita al cimitero viene fissato dal Sindaco con apposita ordinanza affissa sul cancello di entrata.

ART. 96

L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni. E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.

1
2
3

4
5
6

7
8
9

ART. 97

E' vietato l'ingresso alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione; alle persone sconvenientemente vestite ed ai ragazzi inferiori ai dodici anni, non accompagnati da persone adulte.

E' vietato nel cimitero di chiedere gli elemosinieri.

ART. 98

E' vietato introdurre nel cimitero cane o altri animali, di portarvi strumenti musicali, armi da caccia, arnesi da lavoro, attrezzi di sports, biciclette, ecc.

ART. 99

Le persone ammesse nel cimitero devono comportarsi seriamente e convenientemente, astenendosi dal cantare, fischiare, discutere al alta voce, fumare, ecc.

ART. 100

e' vietato recare danni ai manufatti, alle piante, alle aiuole, di non seguire i viali lungo il percorso od i sentieri che conducono alle tombe.

ART. 101

I contravventori alle disposizioni contenute negli artt. 104, 105, 106, 107, 108 e 109, a cura del custode e degli agenti municipali, saranno espulsi dal cimitero e sarà loro accertata la contravvenzione.

ART. 102

Tutte le persone adette ai lavori nel cimitero devono rigorosamente osservare gli ordini superiori e attenersi alle disposizioni volta per volta impartite dal personale adetto al servizio di vigilanza. Esse devono tenere in programma particolarmente serio.

Gli insubordinati e quelli che non si comportano convenientemente vengono allontanati dal lavoro e non possono più esservi ammessi per tale scopo.

ART. 103

Il lavaggio e la pulizia delle tombe, delle cappelle e delle lapidi sono generalmente costituiti tutti i giorni eccettuati i festivi, durante l'apertura del cimitero, salvo limitazioni eccezionalmente stabilite.

Nei giorni di festa è permesso di portare, a mezzo di recipienti, a mano, acqua per innaffiare i fiori e le erbe delle aiuole.

ART. 104

Presso il custode trovano depositate un registro sul quale si possono stendere i reclami che il custode entro 24 ore deve comunicare all'Ufficiale sanitario.

ART. 105

E' in facoltà dell'amministrazione comunale di far abbattere, a cura dell'Ufficiale tecnico municipale, le opere imperfette, sconvenienti o deteriorate in contrasto con la serietà edilizia e col decoro del luogo. La stessa facoltà le compete per fare rimuovere lapidi, cuspidi, giardini, lastre di pietra, vasi, lampade, corone

di fiori, ecc. che ingombrino il suolo pubblico o danneggino opere comunali e private.

ART. 106

Le sepolture private fuori del cimitero, eventualmente autorizzate ai sensi degli articoli 340, 341, 342 del T. N. delle leggi sanitarie 27 luglio 1930, n. 1865, sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità comunale, come i cimiteri.

CAPO XIV

Custodia del cimitero

ART. 107

Al servizio del cimitero è adetto un custode nominato alle condizioni giuridiche ed economiche di cui al vigente regolamento organico del Comune.

Egli è incaricato della esecuzione del presente regolamento per la parte che concerne la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del cimitero e la tenuta dei registri. Custodisce le chiavi del cancello d'ingresso e dei locali annessi al cimitero.

ART. 108

Il custode del cimitero ha inoltre i seguenti obblighi:

- 1.- ritirare per ogni cadavere ricevuto e conservare presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 35;
- 2.- iscrivere giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando

do il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto secondo risulta dall'atto di autorizzazione sopra esposto, l'anno, il giorno e l'ora dell'imumazione, il numero arabico partato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di ogni seppellimento;

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono trasportate, se fuori del cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione prefettizia;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, tumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

I registri di cui sopra devono essere presentati ad ogni richiesta dagli uffici comunali e governativi. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato ad ogni fine di anno al Comune, per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode

3.- sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;

4.- provvedere alla escavazione delle fosse occorrenti per le immumazioni ed alla sepoltura delle salme;

5.- provvedere alle esumazioni ed estumulazioni;

6.- provvedere a raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati ed a bruciare nell'interno del cimitero stesso i resti dei feretri e degli indumenti;

1
2
3

4
5
6

7
8
9

7.- tenere aggiornata, con gli appositi cippi, la numerazione delle tombe nel campo comune;

8.- vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso scritto dall'autorità comunale;

9.- provvedere alla pulizia dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona circostante, nonché alla coltivazione di piante; siepi e fiori collocati nell'interno del cimitero stesso e lungo il viale di accesso;

10.- custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;

11.- assistere gli incaricati delle autopsie che vengono effettuate nel cimitero, provvedendo per le occorrenti emanazioni, lavacri, disinfezioni ecc.;

12.- segnalare all'Ufficio comunale i danni e le relative riparazioni che si rendessero necessarie sia alla proprietà comunale che alle sepolture private;

13.- segnalare all'ufficiale sanitario ogni deficienza che venisse riscontrata dal punto di vista sanitario;

14.- denunciare all'ufficio comunale qualsiasi manomissione che avvenisse nel cimitero.

CAPO XV Sanzioni penali

ART. 109

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato, contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti dello Stato, e quando non siano punibili ai sensi del regolamento di polizia mortuaria 21 dicembre 1943 n. 1880,

sono accertate e punite a norma degli artt. 106, 107, 108 e 109 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e dell'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

ART. 110

Nelle contravvenzioni commesse da chi è soggetto all'altra autorità, direzione o sorveglianza, nel caso di insolvibilità del condannato, sono applicabili le disposizioni dell'art. 196 del vigente Codice penale.

CAPO XVI

Disposizioni finali

ART. 111

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria 21 dicembre 1942, 1880, e nel T.U. dalle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265.

ART. 112

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione ai sensi di legge.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è revocato quello precedente. Sono altresì revocate tutte le disposizioni emanate dal comune in materia di polizia mortuaria contraria o comunque incompatibili con le norme del presente regolamento.

1
2
3

4
5
6

7
8
9

Deliberato dal Consiglio comunale in seduta del
..... COL N. 19

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Publicato all'Albo Pretorio nel giorno festivo
15.5.1954 senza opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Approvato dalla C. P. A. sentito il Consiglio
Provinciale di Sanità, in seduta del

IL PREFETTO PRESIDENTE

F.to

Publicato per quindici giorni consecutivi all'Albo
Pretorio del Comune, e cioè dal
senza opposizioni o reclami.
ndri

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

1
2
3

4
5
6

7
8
9

Omologato dall'Alto Commissariato per l'igiene
e la Sanità Pubblica ai sensi dell'art. 345 del T.U.
delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, giusta
comunicazione della Prefettura di
in data

n.

IL SEGRETARIO COMUNALE

1
2
3

4
5
6

7
8
9

Allegato A

TABELLA DELLE TASSE DI CONCESSIONE
 fissate con delib. 9.2.951 n° 8 e 22.12.1953 n°79

N. d'ord.	OGGETTO DELLA CONCESSIONE	TASSA
1	Collocamento di croce su tomba del campo comune	L. —
2	Collocamento di lapide, completa di epigrafe su tomba del campo comune.....	" —
3	Cessione di loculo per salma di persona adulta	" 5.000
4	Cessione di loculo per salma di fanciullo inferiore ai dieci anni	" 4.000
5	Cessione in perpetuo di loculo ossario.....	" —
6	Cessione in perpetuo di area per la costruzione di cappelle, per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato.....	" 3.000
7	Per ogni epigrafe da apporre su loculi o tombe..	" —
8	Per ogni epigrafe da apporre nelle cappelle gentilizie.....	" —
9	Per ogni tumulazione di salma nei loculi, tombe individuali e cappelle.....	" 2.000
10	Per ogni traslazione di salma dai loculi o tombe o cappelle.....	" —
11	Deposito provvisorio di salme in loculi, per ogni	L. —
12	Cessione celle mortuarie 1 e 4 fila	L. 20.000
13	" " " 2 e 3 fila	" 25.000

